

Circolare informativa – area tributaria

Proroga versamenti

Con il c.d. decreto crescita, ancora in atto di definizione, è stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte e contributi risultanti dal modello Redditi2019, ma solo a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale (che hanno preso il posto degli studi di settore). La proroga vale per tutti i soggetti titolari di partita IVA e soggetti agli ISA, cioè imprenditori e professionisti, imprese familiari e società di tutti i tipi (con volume d'affari < 5,164 Mio €), nonché per i soggetti che partecipano a società di persone, studi associati, imprese familiari o srl "trasparenti", sempre se "interessati" dagli ISA.

In caso di opzione per il versamento rateale, sarà possibile scegliere un massimo di 3 rate.

Sembra - per ora - che i minimi ed i forfettari non possano fruire della proroga.

Coloro che sono esclusi dal differimento del termine (privati, agricoltori, ev minimi e forfettari) devono pagare le imposte entro l'1.7.2019, o, con aumento dello 0,4%, entro il 31.7.2019.

Possibile proroga registratori di cassa telematici

Non ancora ufficiale, ma comunque largamente discussa, è la proroga dell'entrata in vigore dei nuovi registratori di cassa telematici, previsto per le imprese con volume d'affari superiore a 400.000 € per il prossimo 01 luglio. Per ora si parla di una proroga corta di ca 1 mese, ma vista la giustificazione (difficoltà da parte dei fornitori di consegnare ed adattare in tempo gli apparecchi) potrebbe anche essere superiore.

Fatturazione elettronica dal 1 luglio 2019

Termina il 30.6 per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale, rispettivamente il 30.9 per i soggetti con liquidazione Iva mensile il periodo transitorio che prevede(va) la non applicazione delle sanzioni per fatturazione tardiva se la fattura è comunque emessa e trasmessa allo sdi entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA.

Dal 1 luglio 2019 invece la fattura deve essere emessa e trasmessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

In base alla nuova norma in fattura (elettronica) deve essere indicata la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il pagamento (in tutto o anche solo in parte), sempreché (e solo se) tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. In pratica il campo "data" dovrà sempre essere valorizzato con la data di effettuazione dell'operazione, i 10 (o, secondo un'ultima, non definitiva novità 12) giorni successivi possono essere sfruttati per la trasmissione della fattura elettronica. Ricordiamo che la trasmissione equivale alla emissione della e-fattura.

Gli artigiani dovranno pertanto indicare la data di fine lavori, e trasmettere poi la fattura entro 10 (12?) giorni.

Tutti gli operatori (turistici, servizi, ecc) dovranno altresì indicare la data dell'operazione, se non emettono la fattura contestualmente alla prestazione.

Se si dovesse incassare dei corrispettivi (es acconto), il momento ultimo per trasmettere la relativa fattura allo sdi è entro 10 (12) giorni. Questo vale anche per i liberi professionisti che emettono nota pro forma o simili – sarà pertanto indispensabile monitorare costantemente

il conto (bancario) per non rischiare di emettere la fattura con ritardo. Nostra opinione è che trattasi di una disposizione poco sensata e praticamente difficilmente applicabile - pensiamo p.es. al professionista che va in ferie in estate per due settimane e nel frattempo un suo cliente gli paga una nota pro forma. Il legislatore dovrà intervenire nuovamente per sistemare una situazione illogica.

Fatturazione differita: Il commerciante può continuare ad emettere la fattura differita entro il 15 del mese successivo, se la merce venduta viaggiava con ddt o equipollente. In questo caso è sufficiente indicare, in caso di molteplici forniture durante il mese, la data dell'ultimo ddt del mese.

Cessione detrazione d'imposta per interventi di recupero edilizio e risanamento energetico:

E' prevista l'introduzione della possibilità per il committente di chiedere al fornitore (artigiano) uno "sconto" in fattura per la cessione della detrazione per lavori di recupero edilizio (50%) o risanamento energetico (65%). In pratica l'artigiano dovrebbe fungere da banca per il committente e per lo stato – ed infatti tutte le associazioni e organizzazioni e rappresentanti del settore cercano di far cambiare rotta al legislatore e di evitare questa disposizione iniqua e (probabilmente) dannosa. Tantissimi artigiani avrebbero già manifestato la loro volontà (comprensibile) di rinunciare piuttosto al lavoro. Vediamo se il governo riesce a fare un passo indietro o se intende veramente portare avanti questa norma.

Limiti per la nomina dell'organo di controllo

Il decreto "crisi d'impresa" di marzo aveva fissato nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo delle srl di piccole – medie dimensioni, rendendo obbligatorio tale organo se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo 2.000.000 €, totale ricavi 2.000.000 o 10 dipendenti. Come era largamente prevedibile, tali limiti sono troppo bassi e vi rientravano troppe società che avrebbero dovuto nominare l'organo di controllo. Col decreto "sblocca cantieri" (difficile cogliere il nesso) adesso si cerca di rimediare e si stabiliscono nuovi limiti, che fanno scattare l'obbligo della nomina dell'organo di controllo: totale attivo 4.000.000 €, totale ricavi 4.000.000 o 20 dipendenti. Superato per due esercizi consecutivi anche solo uno di questi tre limiti la società deve nominare entro il 16.12.2019 l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore) e provvedere eventualmente alla modifica dello statuto sociale, se questo non dovesse essere in linea con le nuove disposizioni.

Merano, giugno 2019

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it